CORTE DI CASSAZIONE

Ordinanza 11 novembre 2014, n. 24027

Svolgimento del processo e motivi della decisione

E' stata depositata la seguente relazione:

Con Sentenza 128/31/2012 del 14 dicembre 2012 la Commissione Regionale Tributaria della Toscana, ha accolto l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la decisione 78/03/09 con la quale il giudice di prime cure ha ritenuto illegittimo l'accertamento IRPEF n. (...) ;+ Add. Com.+ Add. Reg. Secondo il giudice d'appello, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado, è da ritenersi legittimo l'atto d'accertamento in questione, il quale ha ritenuto non applicabile al caso di specie l'articolo 4 della legge 383 del 2001 che, al fine di favorire gli investimenti, prevede il beneficio della esclusione dalla imposizione del reddito d'impresa del 50% degli investimenti in eccedenza rispetto alla media di quelli realizzati nei 5 anni precedenti. Secondo il giudice di appello, infatti, il suddetto beneficio, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto della seguente operazione.

A) acquisto da parte del contribuente, in data 19.12.2012 (congiuntamente ad altro soggetto, la cui posizione è stata definita tramite accordo ex articolo 39 L. 98/2011) dell'intero capitale di "S. snc"

B) modifica della ragione sociale della società da " S snc" in "I.M. sas di M.G."

C) modifica dell'oggetto sociale della società da "produzione, stiratura e rifinizione di capi di biancheria" a "attività di costruzione, acquisto, vendita, locazione e gestione di immobili" ritenuta elusiva - in quanto concepita al solo scopo di fruire delle agevolazioni in parola - e come tale inopponibie ex art. 37bis del Dlgs 600/1973 alla Amministrazione Finanziaria.

Diritto

Il motivo di ricorso, sebbene articolato in più paragrafi, è unitario.

Con tale motivo il contribuente lamenta la erronea applicazione dell'art. 37 bis DPR 600/73 in quanto, a suo giudizio, è stato applicato ad un caso in cui manca l'indebito vantaggio fiscale. Secondo il ricorrente, infatti, nel caso di specie non può aversi un

indebito vantaggio poiché l'agevolazione fiscale è espressamente prevista dall'articolo 4 della legge 383 del 2001.

- Tale motivo risulta infondato in quanto la formale spettanza di un risparmio di imposta è un presupposto ineliminabile dell'abuso del diritto e non ne rappresenta, come invece sostenuto nel motivo di ricorso, un limite. Il giudice di appello, dunque, dimostra di fare corretta applicazione di tale norma nel momento in cui afferma che l'esenzione in parola, sebbene formalmente spettante al contribuente, era frutto di una operazione che è stata concepita - si riportano le parole della sentenza - "allo scopo di fruire delle agevolazioni, diversamente non spettanti".

Il ricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha condiviso la proposta del relatore, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese che liquida in euro 3000 oltre accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art. 1, comma 17 della legge n. 228 del 2012).